



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Oggetto

Dott.	Luigi Alessandro	Scarano	Presidente
Dott.ssa	Chiara	Graziosi	Consigliere
Dott.ssa	Francesca	Fieconi	Consigliere
Dott.	Roberto	Simone	Consigliere rel.
Dott.ssa	Laura	Giraldi	Consigliere

Trasporto e spedizione

ha pronunciato la seguente

ad. 27.11.2025

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 7877/2024 R.G.,  
proposto da

██████████ e ██████████ la prima in proprio e la seconda  
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ domiciliata *ex lege*  
come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al  
ricorso,

- **ricorrente** -

**contro**

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
██████████ in persona del legale rappresentante p.t. ██████████,  
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, domiciliata *ex lege*  
come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al  
controricorso,

- **controricorrente – ricorrente incidentale** -

per la cassazione della sentenza n. 712/2024 del Tribunale di Torre  
Annunziata pubblicata l'8.3.2024;



udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, [REDACTED] (e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella consegna dei bagagli, dopo aver viaggiato sul volo [REDACTED] da [REDACTED] a [REDACTED] (Giappone).

Le attrici deducevano di aver viaggiato il 7.8.2019 sul volo [REDACTED] da [REDACTED] a [REDACTED] (Giappone), previo scalo a [REDACTED] imbarcando due bagagli, ma di aver subito un ritardo di due giorni per la loro riconsegna. A causa di tale ritardo lamentavano i seguenti danni patrimoniali: a) euro 172,46 spesi per recarsi all'aeroporto di [REDACTED] per avere informazioni sui bagagli non consegnati; b) euro 203,49 per l'acquisto di beni di prima necessità; c) euro 400,00 per l'acquisto di ulteriori beni di prima necessità; d) euro 2.251,14 per l'acquisto dei biglietti di ritorno in anticipo di dieci giorni rispetto alla data originariamente programmata. Le attrici, inoltre, chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale. [REDACTED] nel costituirsi contestava le domande svolte e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 425/2022 il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 2.572,46, di cui euro 1.000,00 ciascuna a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 572,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e spese legali.

**2.** Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza pubblicata l'8.3.2024, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da [REDACTED] e di quello incidentale svolto dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED] condannava la prima al pagamento di euro 300,00 per ciascuna viaggiatrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e dell'importo complessivo di



euro 375,95 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Le spese del primo grado erano poste a carico di [REDACTED] e quelle del giudizio di appello erano compensate.

Il Tribunale, premesso che alla compagnia non erano applicabili né la Convenzione di Montreal del 1999, né il regolamento CE n. 261/2004, rispettivamente, perché la Federazione Russa non l'aveva ratificata e la stessa non era componente dell'UE, ma che trovava applicazione la convenzione di Varsavia del 1929, che all'art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto con un limite massimo, ma con rinvio alla legge nazionale del vettore, quanto al danno patrimoniale limitava l'ambito del dovuto all'importo di euro 203,49 riconosciuto da [REDACTED] e a quello di euro 172,46 per l'acquisto dei biglietti per recarsi all'aeroporto di [REDACTED] per avere informazioni sui bagagli, mentre l'ulteriore esborso di euro 400,00 era escluso in assenza di prova pertinente per l'acquisto di altri beni di prima necessità.

Il Tribunale, dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 22 della convenzione di Montreal, confermava l'esclusione della spesa per l'acquisto dei biglietti per il ritorno anticipato, quale scelta autonoma non legata causalmente al ritardo nella consegna dei bagagli.

In ordine al danno non patrimoniale da «vacanza rovinata», osservava il Tribunale che esso rinveniva il proprio fondamento negli artt. 2059 cod. civ. e 2 Cost., quale limitazione all'estrinsecazione della personalità. Considerato che i bagagli erano stati restituiti dopo due giorni, a fronte di una vacanza di ben più lunga, senza denunciare lo smarrimento di alcunché, il giudice dell'appello liquidava il danno non patrimoniale in euro 300,00 per ciascuna appellata.

**3.** Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [REDACTED] e la [REDACTED] propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.



Resiste con controricorso la società [REDACTED] che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-*bis*.1. cod. proc. civ.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Le ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma nn. 3 e n. 5, cod. proc. civ., "per irriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità della valutazione del Giudice del merito in ambito delle argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del suo convincimento".

Quanto al danno patrimoniale le ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia erroneamente affermato esservi la prova per soli euro 203,49, mentre in atti era stato documentato l'ulteriore esborso di euro 572,46 mediante la produzione degli scontrini originali e non in copia.

Si dolgono, inoltre, non essersi considerata dal giudice dell'appello l'intervenuta dimostrazione del disagio sofferto per rintracciare i bagagli smarriti e per l'acquisto di beni di prima necessità, dopo un viaggio intercontinentale di 18 ore e una attesa di 36 ore, nonché della frustrazione patita a fronte di un viaggio organizzato molti mesi prima e per la successiva scelta di rientrare anticipatamente, trovandosi in paese straniero "senza alcun genere di conforto".

**1.1.** Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito enunciati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, [REDACTED] non sono applicabili né la Convenzione di Montreal del 1999, in quanto non ratificata dalla Federazione Russa, né il Regolamento CE n. 261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell'UE, trovando applicazione la Convenzione di Varsavia del 1929, che all'art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto e all'art. 22 detta un limite massimo del danno risarcibile senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativa



liquidazione, rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore (v. Cass., sez. 17 aprile 2023, n. 10178, fattispecie relativa a un ritardo nel volo di rientro dalla Russia; v., altresì, Cass., sez. III, 12 dicembre 2023, n. 34776, vicenda relativa allo smarrimento del bagaglio da stiva nel corso di un volo aereo multi-tratta da Aktu, Kazakistan).

L'art. 22, paragrafo 4, della Convenzione di Varsavia, tuttavia, prevede che "I limiti fissati dal presente articolo non hanno l'effetto di privare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformemente alla propria legge, di un'ulteriore somma corrispondente a una parte o alla totalità delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall'attore".

Con il che, fermo restando che non risulta essere stato contestato il superamento del tetto massimo previsto dall'art. 22 per l'ipotesi di perdita, avaria o ritardo del bagaglio, si apre la possibilità di procedere alla liquidazione equitativa del danno.

**1.2.** Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 16 luglio 2025, n. 19681; Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nelle quali, quando il danno è certo, non è possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso.

È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazione equitativa del danno è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti come particolarmente difficoltosa (v., Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339;



Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio 1968, n. 2247), non meramente supposta e «incolpevole», ossia non dipendente da inerzia della parte gravata dall'onere della prova (v. Cass. 26051/2020, cit.; Cass., sez. III, 28.7.2025, n. 27607).

**1.3.** Orbene, nella specie in relazione all'accertato ritardo nella restituzione dei bagagli per inadempimento del vettore aereo dell'obbligo *ex recepto*, con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale il Tribunale ha testualmente affermato: "le appellate hanno dedotto di aver dovuto effettuare degli acquisti relativi a beni di prima necessità al fine di sopperire al disagio causato dalla ritardata consegna dei bagagli, limitandosi a produrre, nell'ambito del giudizio di primo grado, copie fotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia della merce acquistata asseritamente sostitutiva dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio, sicché, tenuto conto di quanto dedotto nell'atto di citazione, le spese risarcibili risultano essere esclusivamente le spese relative a vestiario e capi intimi ammontati ad euro 203,49, così come, oggettivamente, riconosciuto dalla stessa Compagnia appellante principale" (pagina 5, penultimo capoverso).

A tale importo, il Tribunale ha aggiunto quello di euro 172,46 corrispondente a quanto pagato dalle appellate per l'acquisto di biglietti per recarsi dall'albergo all'aeroporto di █████ al fine di avere notizie sui bagagli non consegnati il giorno precedente.

Il Tribunale ha poi aggiunto: "Non sono risarcibili, di contro ... in assenza di un adeguato sostegno probatorio, gli ulteriori esborsi asseritamente effettuati dalle istanti e connessi ad assunte spese di prima necessità, in assenza, peraltro, di qualsiasi specificazione al riguardo; ne discende, allora, che va rigettato lo specifico motivo di appello incidentale spiegato dalle odierne appellate" (pagina 6, primo capoverso).

La decisione *in parte qua* è erronea.

Per far fronte alla indisponibilità del bagaglio le appellate ebbero ad acquistare della merce "asseritamente sostitutiva dei propri effetti



personali contenuti nel bagaglio”, producendo “copie fotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia della merce acquistata”.

Il Tribunale ha limitato l’ambito delle spese risarcibili esclusivamente a euro 203,49 relativi a “vestiario e capi intimi”, aggiungendo il riferimento alla non contestazione da parte della compagnia.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto privo di adeguato supporto probatorio, “gli ulteriori esborsi asseritamente effettuati dalle istanti e connessi ad assunte spese di prima necessità, in assenza, peraltro, di qualsiasi specificazione al riguardo”.

Va al riguardo osservato che in base all’*id quod plerumque accidit* il bagaglio del passeggero contiene capi di abbigliamento, biancheria intima e accessori di viaggio per l’igiene personale riferibili a un arco di tempo rapportato alla vacanza ( nella specie, in Giappone per la durata programma di tre settimane ).

Orbene emerge evidente l’intrinseca illogicità della pronuncia del giudice dell’appello.

Atteso che le appellate hanno prodotto a sostegno degli esborsi “copie fotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia della merce acquistata”, non è dato evincersi come possa, da un lato, ammettersi tale posta per l’importo di euro 203,49 e per altro verso con riferimento al residuo importo di euro 400,00 sostenere il contrario, non risultando invero specificata la tipologia di merce acquistata.

Va ribadito che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v., *ex multis*, Cass. 13515/2022; Cass. 2831/2021; Cass. 1636/2020, citate. Principio consolidato a partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che “il giudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterio



*rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello").*

La liquidazione equitativa costituisce esercizio di un potere ma anche adempimento di un dovere: «e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo v. Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) -profilo questo relativo alla *facies* di potere-, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un *non liquet*, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'*an* - e qui risiede il profilo del dovere -» ( così Cass. n. 13515/2022, cit.; v. più di recente Cass., sez. III, 29 ottobre 2025, n. 28672, in vicenda relativa allo smarrimento di un bagaglio).

La *ratio* della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere a una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez. II, 6 aprile 2017, n. 8920, non massimata, espressamente in motivazione), pervenendo a una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.

Conclusivamente, "ove il danneggiato abbia provato l'*an* e si trovi in «difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare- a provare il *quantum* (...) non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di *non liquet*, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» (in termini v. Cass. n. 13515/2022; Cass. 19681/2025; Cass. 26872/2025, citate).



Il Tribunale, pur avendo in parte liquidato il danno patrimoniale, lo ha fatto, come già detto, sulla base di un percorso argomentativo affetto da un'intrinseca contraddizione, attribuendo agli scontrini prodotti un peso probatorio diverso. Il Tribunale, pertanto, pur al cospetto della raggiunta prova dell'*an* del danno in questione, non ha adeguatamente esplicitato il percorso logico, prima ancora che giuridico, mentre secondo una valutazione da operarsi alla stregua dell'*id quod plerumque accidit* detto bagaglio doveva contenere capi di abbigliamento, biancheria intima e accessori di viaggio per l'igiene personale riferibili a un arco di tempo rapportato ad una vacanza in Giappone della durata programma di tre settimane.

E tale circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata.

Viceversa, quanto alla censura relativa al danno non patrimoniale le ricorrenti hanno ignorato del tutto la motivazione espressa dal Tribunale a pagina 6 (secondo capoverso), conseguendone pertanto il difetto di decisività della mossa censura.

**2.** Con unico motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 46 Cod. consumo "nella sua connessione con l'art. 2059 cod. civ." in relazione all'art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ.

La ricorrente si duole non essersi dal Tribunale considerato che il «danno da vacanza rovinata» è disciplinato dall'art. 46 del codice del consumo e riguarda il "danno da inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto", del quale è responsabile "l'organizzatore o il venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti". Tale previsione è estranea al vettore, il quale nel caso di specie era chiamato a rispondere in base alla convenzione di Varsavia del 1929. Di qui l'erronea sussunzione della vicenda nell'ambito dell'art. 2059 cod. civ. e l'erronea liquidazione in via equitativa di un pregiudizio in assenza della lesione di un diritto inviolabile previsto dalla costituzione.



**2.1.** Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non ha invero riprodotto il contenuto dell'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui il Giudice di Pace "accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle attrici quantificati in euro 2.572,46 (di cui euro 1.000,00 cadauno a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e di euro 572,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre interessi e spese legali" (pagina 3 della sentenza impugnata, terzo capoverso).

Da tanto deriva che in relazione al riconoscimento del danno non patrimoniale, quanto all'*an*, la decisione del Giudice di Pace è passata in giudicato, non avendo la ricorrente evidenziato in modo specifico, ai sensi 366, comma primo, 6, cod. proc. civ., il tenore della censura svolta, che poi ha portato il Tribunale alla rideterminazione del dovuto in euro 300,00 per ciascuna viaggiatrice.

**3.** Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo del ricorso principale, inammissibile l'incidentale, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso principale nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

